PIANO DI FINANZIAMENTO E INDIRIZZI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ D'AMBITO TEATRALE SVOLTE DA SOGGETTI EXTRA FUS

ai sensi della L.R. 22 agosto 2022, n. 25

ANNO 2023/2024

1) Finalità

Il presente atto stabilisce per l'anno 2023 il piano di finanziamento e gli indirizzi della Giunta regionale per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra fus ai sensi della l.r. 22 agosto 2022, n. 25.

2) Stanziamento

Lo stanziamento è così suddiviso:

	totale	2023	2024
Contributi per attività teatrali	€ 180.000,00	€ 72.000,00	€ 108.000,00
Contributi per spese di investimento	€ 70.000,00	€ 28.000,00	€ 42.000,00
	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00

3) Soggetti beneficiari

Per soggetti beneficiari si intendono i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale o in forma di organismi associativi o d'impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) documentata continuità almeno triennale dell'attività;
- b) sana ed equilibrata gestione economica e finanziaria ed adeguata struttura tecnica ed organizzativa;
- c) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti scritturati o delle proprie attività professionali;
- d) non essere beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 163/1985 o di altri contributi regionali erogati per le medesime finalità.

4) Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato

- 4.1 I contributi di cui al presente Avviso nel rispetto di quanto previsto dal punto (34) della Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere rivolti ad attività che per come organizzate non presentano un carattere economico; pertanto, il finanziamento pubblico di tali attività non costituisce aiuto di Stato. In tal senso, in sede di istruttoria ed a cura della Commissione Tecnica, le attività teatrali accessibili al pubblico in maniera gratuita oppure accessibili al pubblico su bigliettazione il cui costo effettivo non rappresenti un'autentica remunerazione del servizio prestato, saranno escluse dagli adempimenti previsti per la normativa europea sugli aiuti di Stato.
- 4.2 Nel caso invece di attività teatrali che prevedono la produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, oppure coproduzioni di spettacoli in ambito nazionale e internazionale, i contributi di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto delle condizioni specifiche previste del Reg. (UE) 1407/2013 «de minimis».

5) - Disposizioni per i contributi in «de minimis».

5.1 Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), e ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) l'«Autorità responsabile» della misura d'aiuto è il Dipartimento dello Sviluppo Economico Turismo DPH della Giunta regionale; il «Soggetto concedente» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è Il Servizio Beni e attività culturali DPH003;

- 5.2 Il Soggetto concedente, ovvero il Servizio DPH003 prima delle concessioni, provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali «de minimis» nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012;
- 5.3 Ai fini del controllo sul rispetto dei massimali d'aiuto e del controllo sul cumulo dei costi ammissibili, prima delle concessioni, il Servizio DPH003 provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 14072014 per la definizione di "impresa unica" e sulle vicende societarie in caso di fusioni, acquisizioni, o scissioni come da previsioni artt. 7 e 8 del medesimo regolamento;
- Non possono essere oggetto di concessione d'aiuti individuali ai sensi del presente Avviso: le imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento, nonché le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o verso altri Stati membri dell'Unione europea;
- 5.5 Il Soggetto concedente, prima delle concessioni, verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 assicurino, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso;
- 5.6 Ai fini del rispetto del principio di "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 si precisa che l'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta che è ritenuta "trasparente" ex se come previsto dal par. 2 del citato articolo 4 Reg. n. 1407/2014;
- 5.7 Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto complessivo e della determinazione dei costi ammissibili, tutti gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono espressi al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile dall'impresa;
- 5.8 Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7, dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono escluse concessioni di aiuti che superino il massimale complessivo previsto per i tre esercizi finanziari consecutivi al paragrafo 2, del medesimo articolo; in sede di "soccorso istruttorio" e prima della concessione, sarà eventualmente consentito dal Soggetto concedente un solo adeguamento dei costi ammissibili inseriti nella domanda, al fine di rientrare nei limiti del suddetto massimale triennale;
- 5.9 Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 5.10 Gli aiuti concessi nel quadro del presente Avviso pubblico sono cumulabili con altri aiuti concessi all'impresa richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2014. Spetta al Soggetto concedente la verifica le condizioni di cumulo in esito alle interrogazioni effettuate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al DM. 116/2017.

6) Norme riguardanti i soggetti beneficiari degli interventi finanziari regionali

- 6.1 I soggetti beneficiari devono evidenziare su tutto il materiale informativo e promozionale delle attività il logo della Regione Abruzzo per tutta la durata dell'annualità relativa al contributo.
- 6.2 I soggetti beneficiari devono realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nel programma ammesso a finanziamento allegato all'istanza di contributo e, comunque, comunicando preventivamente al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo/Servizio Beni e Attività Culturali le eventuali variazioni.
- 6.3 I soggetti beneficiari sono tenuti a comprovare l'effettuazione delle attività come da programma allegato all'istanza di contributo tramite la presentazione di:

- a) ambito produzione e organizzazione di spettacoli: in caso di eventi, tutelati e non tutelati a pagamento, modelli C1 SIAE emessi; in caso di eventi tutelati gratuiti permesso di esecuzione SIAE; in caso di eventi non tutelati gratuiti, dichiarazione di responsabilità SIAE;
- b) altri ambiti (formazione, acquisizione di attrezzature o innovazione tecnologica): le fatture ricevute ed emesse.
- 6.4 I soggetti beneficiari, a pena esclusione dal contributo, sono tenuti a presentare una dichiarazione sottoscritta dal direttore artistico e dal legale rappresentante che certifichi l'esclusività e l'unicità del programma artistico presentato in sede di domanda rispetto al finanziamento richiesto.

7) Attività in ambito teatrale dei soggetti extrafus ammissibili al finanziamento

I contributi sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale:

- a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, r reaalizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
- b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;
- c) programmazione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni abruzzesi;
- d) realizzazione di festival e rassegne;
- e) formazione teatrale in ambito scolastico, educativo, artistico e sociale;
- f) formazione del pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università;
- g) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
- h) pratiche dello spettacolo in relazione al disagio e all'inclusione sociale;
- i) ospitalità di progetti di spettacolo e di formazione risultanti da collaborazioni artistiche e che sviluppino ricadute sulla crescita culturale del territorio;
- j) ampliamento della partecipazione degli spettatori ed equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo e di progetti formativi nell'ambito teatrale, con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali nel territorio regionale.

8) Investimenti in ambito teatrale dei soggetti extrafus ammissibili al finanziamento

I contributi sono finalizzati altresì:

- a) all'acquisizione di attrezzature destinate alle attività teatrali;
- b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico.

9) Istanze inammissibili

Sono <u>inammissibili</u> le istanze:

- a) redatte in modo non conforme allo schema allegato all'avviso;
- b) carenti della documentazione prevista a corredo dell'istanza;

10) Attività istruttoria

- 10.1 L'Amministrazione provvede all'istruttoria preliminare delle istanze ricevute.
- 10.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, secondo quanto disciplinato al precedente articolo.
- 10.3 L'istruttoria preliminare si conclude con la redazione di un elenco delle istanze presentate, recante l'indicazione di eventuali cause di inammissibilità.

11) Commissione tecnica

- 11.1 Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, o suo delegato, nomina la Commissione Tecnica, per la valutazione delle istanze presentate e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Dipartimento medesimo.
- 11.2. La Commissione è composta da cinque membri di cui tre individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli

Organi di direzione politica, e due esperti esterni. Le funzioni di presidente sono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

- 11.3. I due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale sono nominati su proposta dei Coordinamenti, maggiormente rappresentativi in ambito regionale, degli operatori teatrali e rimangono in carica per la durata di tre anni.
- 11.4. La Commissione è tenuta alla pubblicazione delle istanze ammesse a contribuito e della relativa graduatoria entro 60 giorni dalla nomina.

12) Elementi di valutazione

- 12.1 La Commissione Tecnica valuta le istanze ammesse secondo gli elementi di valutazione indicati nella tabella sotto riportata con l'indicazione del punteggio massimo attribuibile.
- 12.2 Gli elementi di valutazione come valutati dalla Commissione tecnica sulla base della istanza pervenuta, devono sussistere al momento della rendicontazione delle spese ai fini della successiva liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo.
- 12.3 La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari. In caso di parità di punteggio la Commissione tecnica procede a sorteggio.

	Criterio	Punteggi	Max
	numero di incontri complessivi previsti nell'attività di formazione, con un massimo di 1 incontro giornaliero (comprese le collaborazioni occasionali e le prestazioni professionali)	da 1 a 20 > 2 punti da 21 a 50 > 4 punti da 51 a 100 > 8 punti	15
Α	giornaliero (comprese le collaborazioni occasionali e le prestazioni professionali)	oltre 100 > 15 punti da 1 a 30 > 2 punti	15
	numero delle giornate lavorative complessive previste nelle attività di produzione e programmazione	da 31 a 100 > 4 punti da 101 a 300 > 8 punti oltre 300 > 15 punti	13
	numero di incontri complessivi svolti nell'attività di formazione, con un massimo di 1 incontro giornaliero (comprese le collaborazioni occasionali e le prestazioni professionali) nell'anno precedente	da 1 a 20 > 2 punti da 21 a 50 > 4 punti da 21 a 100 > 8 punti oltre 100 > 15 punti	15
	numero delle giornate lavorative complessive svolte nelle attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	da 1 a 30 > 2 punti da 31 a 100 > 4 punti da 101 a 300 > 8 punti oltre 300 > 15 punti	15
	numero degli spettacoli svolti nell'attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	da 1 a 15 > 1 punto da 16 a 20 > 3 punti da 21 a 30 > 5 punti oltre 30 > 10 punti	10
В	numero degli anni di attività svolta oltre il triennio minimo di cui all'articolo 3 (a partire dall'anno solare di inizio attività)	da 9 a 10 > 5 punti oltre 10 > 10 punti	10
С	numero di compagnie professionali ospitate nella programmazione annuale (dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione)	da 1 a 3 > 1 punto da 4 a 5 > 3 punti da 6 a 10 > 5 punti oltre 10 > 10 punti	10
	percentuale di compagnie professionali abruzzesi ospitate nella programmazione annuale (dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione)	dal 10% al 30% > 2 punti da 31% al 50% > 4 punti dal 51% al 70% > 8 punti oltre il 70% > 15 punti	15
D	risonanza e diffusione della propria attività, svolta negli anni precedenti, in ambito regionale e nazionale, evincibile attraverso l'esibizione di articoli di stampa, recensioni critiche, ovvero altre generali attestazioni di qualità e qualificazione professionale	scarsa > 1 punto sufficiente > 2 punti buona > 3 punti ottima > 5 punti	5
E	concorso significativo di altri soggetti pubblici e/o privati, ovvero collaborazioni con personalità artistiche qualificate	scarsa > 1 punto sufficiente > 3 punti buona > 5 punti ottima > 10 punti	10
F	percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente	dal 50% al 55% > 2 punti dal 56% al 60% > 4 punti dal 61% all'65% > 8 punti oltre il 65% > 15 punti	15
G	adeguata attività informativa nei confronti del pubblico anche attraverso la produzione di pubblicazioni cartacee e/o ogni altro mezzo divulgativo online (social, siti web, ecc.)	scarsa > 1 punto sufficiente > 2 punti buona > 3 punti ottima > 5 punti	5
Н	solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi	scarsa > 1 punto	5

	innovativi nel campo delle attività teatrali	sufficiente > 2 punti	
	·	buona > 3 punti	
		ottima > 5 punti	
		scarsa > 1 punto	10
	anaratività nagli anni procedenti sul territorio nazionale	sufficiente > 3 punti	
	operatività negli anni precedenti sul territorio nazionale	buona > 5 punti	
		ottima > 10 punti	
•		scarsa > 1 punto	10
	operatività negli anni precedenti sul territorio regionale al di fuori della sede operativa abituale	sufficiente > 3 punti	
	operatività riegii arini precedenti sui territorio regionale ai di fuori della sede operativa abituale	buona > 5 punti	
		ottima > 10 punti	
		scarso > 1 punto	5
	collegamento operativo con istituzioni culturali in campo europeo o internazionale del progetto		
	finanziabile (dimostrabili con evidenze documentali)	buono > 3 punti	
		ottimo > 5 punti	
	presenza, all'interno del progetto finanziabile, di una singola attività significativa, programmata		5
K	su base pluriennale (l'ultima edizione della quale svolta o da svolgersi nell'anno di	da 6 a 8 anni > 3 punti	
	presentazione dell'istanza di contributo)	oltre 8 anni > 5 punti	
		sufficiente > 1 punto	5
	presenza di qualificata direzione artistica (da valutarsi sul curriculum professionale)	buona > 2 punti	
_	processize at qualificate affection affection (an value of our found affection)	molto buona > 3 punti	
		ottima > 5 punti	
		scarsa > 1 punto	10
IVI	operatività nelle zone interne e disagiate del territorio regionale e/o scarsamente raggiunte da	sufficiente > 3 punti	
	programmazione culturale	buona > 5 punti	
		ottima > 10 punti	
N	presenza di un nucleo artistico e tecnico composto, almeno per il 70%, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni	oltre il 70% > 5 punti	5
0	presenza di un nucleo artistico e tecnico composto, almeno per il 50%, da persone residenti nel territorio regionale	oltre il 50% > 5 punti	5
		Tot	200

13) Spese ammissibili per le attività teatrali

- 13.1 Sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione delle attività teatrali ed appartenenti alle seguenti categorie:
- a) spese di personale: per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che l'istante eroga ai propri collaboratori, limitatamente al periodo di realizzazione dell'attività teatrali. Sono esclusi i rimborsi o le spese sostenute dai rappresentanti dei soggetti beneficiari;
- b) spese di assistenza esterna: per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi;
- c) spese per affitto o noleggio: per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
- d) spese per materiale non durevole: per premi, omaggi e altro materiale;
- e) spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;
- f) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
- g) altre spese: non comprese nelle lettere da a) g), indicate come indispensabili per la realizzazione delle attività.
- 13.2 Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere rapportate alla durata degli stessi.
- 13.3 Il Servizio valuta l'ammissibilità delle spese ed in particolare di quelle di cui al comma 12.1, lettera h), secondo la pertinenza rispetto alla natura delle attività.

14) Spese inammissibili per le attività

Sono ritenute inammissibili:

- a) le spese connesse alle trasferte (vitto e alloggio) dei partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi.
- b) le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte degli eventi;
- c) le spese impreviste e non strettamente correlate alla realizzazione degli eventi;
- d) le spese carenti di documentazione giustificativa;
- e) le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli;
- f) le spese documentate con titoli giustificativi non completi.

Allegato A	alla	delihera .	di	oiunta	regionale	n.	
2 IVV Z VV V 2 I	LUVUV	cicio ci ci i	vv	200000	10210110110	10.	

15) Spese ammissibili per gli investimenti

Sono ritenute ammissibili le spese per acquisto di mezzi, attrezzature o beni durevoli.

16) Importo dei contributi concedibili

L'ammontare complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a euro 30.000,00, è erogato dalla Giunta regionale, per il solo anno 2023, successivamente alla verifica della rendicontazione dell'attività finanziata.

17) Termine adozione dell'Avviso

- 17.1 Il Servizio Beni e Attività Culturali adotta l'avviso per la concessione dei contributi per l'anno 2023 entro 30 giorni lavorativi dalla data di adozione della deliberazione dell'atto di indirizzo da parte della Giunta Regionale.
- 17.2 L'avviso pubblico stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione delle proposte.
- 15.3 L'avviso pubblico, unitamente alla modulistica richiesta, è pubblicato nell'area tematica "Cultura" al link www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

18) Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto di indirizzo trovano applicazione le disposizioni della LR 25/2022.

Il dirigente ad interim del Servizio **Dott.ssa Ester Di Cino**firmato digitalmente